

SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tel. 0461 805111



LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE N. 7/2021 (4° parte)

Informativa n. 42

22 luglio 2021

Nella presente informativa si prosegue l'analisi della **Circolare 25 giugno 2021, n. 7,** con riferimento, in particolare, alle indicazioni fornite dall'Agenzia in merito alla **detrazione per recupero del patrimonio edilizio**.



Si ricorda che per le spese sostenute nel 2020 (e 2021) per specifici interventi, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, è prevista la possibilità di optare per la **cessione del credito** o l'applicazione del cd. "**sconto in fattura**".

Tra gli interventi per cui è ammessa detta opzione rientrano anche quelli di **recupero edilizio** di cui alle **lettere a) e b), comma 1, art. 16-bis, TUIR**, ovvero manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Nella Circolare n. 7/2021, distintamente per i vari interventi interessati dalla cessione del credito/sconto in fattura, è stato previsto un apposito paragrafo di inquadramento della disciplina. Si ricorda che per effetto dell'esercizio di tali opzioni il contribuente non fruirà della detrazione nel Modello 730.

SOCI DI COOPERATIVA A PROPRIETÀ INDIVISA

Come noto, la detrazione per recupero edilizio spetta ai **soci di cooperativa** a proprietà:

- divisa, assegnatari di alloggi (sono qualificati come "possessori" degli immobili);
- **indivisa** (sono qualificati come "**detentori**" degli immobili) previo **consenso** scritto della **cooperativa** che possiede l'immobile.

La detrazione in questo caso è fruibile dal momento di **accettazione della domanda di assegnazione** da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, anche se il verbale non è ancora stato sottoposto ad accettazione.



Nella Circolare n. 7/2021 è stato precisato che la detrazione per recupero edilizio spetta anche alla **persona fisica che non ha ancora acquisito lo status di socio della cooperativa a proprietà indivisa,** a condizione che:

- ci sia stato già il **gradimento** dell'organo amministrativo;
- sia stato **immesso nella detenzione** dell'immobile.

Si ricorda che la detrazione per recupero edilizio **non spetta** alla **cooperativa edile** formata dai proprietari delle unità immobiliari costituita per la ristrutturazione dell'edificio.





NUOVE DEFINIZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE

Nel corso del 2020 il legislatore ha introdotto una serie di **semplificazioni** inerenti la **normativa edilizia**, allo scopo di ampliare le possibilità di intervento e snellire le procedure di approvazione dei lavori da parte degli uffici pubblici.

Nella Circolare n. 7/2021 sono recepite le modifiche apportate al D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) ad opera del D.L. n. 76/2020, a seguito delle quali sono state introdotte **nuove definizioni** di:

- manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione edilizia;

da considerare per i lavori iniziati dal 17 luglio 2020, ovvero dalla data di entrata in vigore del citato Decreto.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono qualificabili come interventi di **manutenzione straordinaria** di cui all'art. 3, comma 1, **lettera b)**, D.P.R. n. 380/2001, le opere e modifiche necessarie per:

- → rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
- → per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,

sempre che **non alterino la volumetria** complessiva degli edifici e **non comportino modifiche** alle destinazioni d'uso. Si qualificano come manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.



A seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, lett b), n. 1), D.L. n. 76/2020, è previsto che detti interventi **non devono comportare mutamenti urbanistici rilevanti** delle destinazioni d'uso, implicanti incremento del carico urbanistico.

Sono comprese anche le **modifiche ai prospetti degli edifici** legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti **conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia** e non abbia ad oggetto immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



A seguito delle modifiche all'art. 3, comma 1, **lett d)**, D.P.R. n. 380/2001, ad opera dell'art. 10, comma 1, lett b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, rientrano nella ristrutturazione edilizia gli interventi di **demolizione e ricostruzione** di edifici esistenti con **diversi sagoma**, **prospetti**, **sedime** e **caratteristiche planivolumetriche e tipologiche**, con le innovazioni necessarie per:

- l'adequamento alla normativa antisismica,
- l'applicazione della normativa sull'accessibilità,
- l'installazione di impianti tecnologici e l'efficientamento energetico.

Tale nuova definizione si applica per gli interventi iniziati dal **17 luglio 2020**, ovvero dalla data di entrata in vigore del citato Decreto.

10/11/2021



☐ RISTRUTTURAZIONE CHE COMPORTA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 3, comma 1, **lett. d),** D.P.R. n. 380/2001, la ristrutturazione che comporta **demolizione e ricostruzione dell'edificio**, presenta condizioni differenti a seconda della data di effettuazione dei lavori.

Si ricorda che gli interventi edilizi eseguiti immobili sottoposti a **tutela** e per gli immobili ubicati nei **centri e nuclei storici** consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare **pregio storico e architettonico**, sono comunque soggetti a regole specifiche.

La Circolare n. 7/2021 precisa che per gli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati:

- fino al16 luglio 2020:
- → era imposto solo il rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (non della sagoma). Era comunque ammesso anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario;
- → la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente (ferme restando le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica).

Stante tale definizione, la detrazione **non è ammessa** in caso di **demolizione e ricostruzione con ampliamento** della volumetria preesistente, in quanto l'intervento è qualificabile come "nuova costruzione".

Diversamente, la detrazione è ammessa per l'intervento di demolizione e ricostruzione che porti ad un edificio di **volumetria inferiore** rispetto a quella preesistente;

- dal17 luglio 2020:
- → sono ammesse variazioni di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni richieste dalla normativa antisismica, sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico nonchè incrementi di volumetria;
- → per fruire delle detrazioni per **interventi iniziati prima** del 17 luglio 2020, va quindi richiesta, se necessaria e possibile, la **modifica del titolo abilitativo** già rilasciato, allineando l'intervento alla ristrutturazione edilizia.

☐ RISTRUTTURAZIONE SENZA DEMOLIZIONE E CON AMPLIAMENTO

Come noto, qualora la ristrutturazione avvenga **senza demolizione** dell'edificio esistente e con **ampliamento** dello stesso, la detrazione per recupero edilizio è comunque ammessa solo per le **spese riferibili alla parte esistente**, in quanto l'ampliamento è qualificabile come "nuova costruzione".



La Circolare n. 7/2021 precisa che **tale indicazione è da considerarsi ancora valida,** anche a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 76/2020 alla nozione di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001.

Le modifiche intervenute interessano infatti solo l'ipotesi di interventi di ristrutturazione che comportano la demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti.

Per completezza si ricorda che in caso di ristrutturazione **senza demolizione** e con **ampliamento** vanno tenute **distinte**, in termini di **fatturazione**, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento). In alternativa, è ammessa **un'attestazione** dei diversi **importi** rilasciata dall'impresa edile oppure dal direttore dei lavori.

10/11/2021





□ INTERVENTI SU UNITÀ COLLABENTI E IN CORSO DI DEFINIZIONE



L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/2021 ha espressamente chiarito che la detrazione per recupero edilizio spetta anche per interventi di **ristrutturazione edilizia** effettuati su edifici classificati nella categoria catastale:

- F/2 (unità collabenti);
- **F/4** (unità in corso di definizione);

a condizione:

- che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori risulti che le opere consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione e
- che, al termine dei lavori, l'immobile sia **accatastato come residenziale**.

Come osserva l'Agenzia stessa, infatti, le **unità collabenti**, anche se totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono manufatti già costruiti e individuati catastalmente; le **unità in corso di definizione** identificano invece porzioni di fabbricati esistenti ed individuati catastalmente, per le quali deve essere soltanto definita la destinazione.

COMPENSO STRAORDINARIO DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Confermando quanto indicato nella Circolare 22 dicembre 2020, n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che **non è detraibile il compenso straordinario dell'amministratore di condominio**, in quanto **non** si tratta di **un costo immediatamente correlato** con gli interventi che danno diritto alla detrazione.

Gli adempimenti amministrativi rientrano, infatti, tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'amministratore, qualificabili come spese generali di condominio.

Per completezza, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, seppure in riferimento al superbonus 110%, ha **confermato il medesimo orientamento** in relazione ai **compensi** dovuti per l'attività consulenziale del **General Contractor** nell'ambito della gestione dei lavori edilizi e adempimenti connessi (Risposte ad Interpello 15 luglio 2021, n. 480, 19 aprile 2021, n. 261 e 15 aprile 2021, n. 254).

DOCUMENTAZIONE

Come noto, per gli **interventi di recupero edilizio** individuati dalle **lettere a) e b), comma 1, art. 16-bis, TUIR,** ovvero manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia è possibile optare, ai sensi dell'art. 121, D.L. n. 34/2020, per la **cessione del credito o lo sconto in fattura.**

Tale opzione è alternativa alla fruizione del beneficio in dichiarazione dei redditi.



Considerata tale nuova possibilità di fruizione dei benefici fiscali, nella documentazione da visionare ai fini del visto di conformità per le spese di recupero del patrimonio edilizio, la Circolare n. 7/2021 cita anche la **dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 che attesti che il contribuente **non ha usufruito delle modalità alternative** alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).

10/11/2021